

Altra annotazione, redatta in data 22.11.2004 dal sovrintendente Borghi, nella quale si riferiva : "Continuando a parlare il Fioravanti raccontava che stava preparando un libro sui fatti del "Mostro di Firenze". Il legale riferiva inoltre di essere a conoscenza che Francesco Narducci aveva in sua disponibilità due stanze all'interno di Villa Corsini. Infine aggiungeva che qualcuno avrebbe dovuto spiegargli, oltre al fatto appena citato, anche le motivazioni della frequentazione del Narducci nel "retrofarmacia Calamandrei".

In sostanza è possibile che il Calamandrei abbia mentito sul punto della sua conoscenza con il dott. Narducci di Perugia in quanto se è vero che esiste un gruppo (anche abbastanza nutrito) di soggetti prima evidenziati, i quali non hanno riconosciuto il Narducci nelle foto mostrate, non avendo nemmeno mai sentito il suo nominativo, tuttavia un gruppo ancora più nutrito di persone (anch'esse ben individuate dalla P.G. e sentite nel corso delle indagini) lo hanno quantomeno riconosciuto, vuoi per la sua frequentazione presso la farmacia del Calamandrei o nella piazza di S. Casciano, vuoi per aver avuto con lui rapporti sessuali, anche se in maniera minima ed estemporanea. Tuttavia se ciò comporta un sospetto, anzi **un'ombra nera** (tanto per rimanere in tema di magia, esoterismo e cose affini..) nei suoi confronti per aver taciuto di detta conoscenza (o amicizia), mentendo in proposito avendo espressamente dichiarato nella richiesta di giudizio abbreviato in data 10 marzo 2007: "Mai e poi mai ho conosciuto tale Narducci", sottoscritta dal Calamandrei, dagli atti del presente proc. pen. e di quello pendente presso la Procura della Repubblica di Perugia non è dato ravvisare, almeno allo stato, quale sia il nesso logico che legghi il Narducci con la vicenda del "mostro di Firenze".

Anche in tale ambito, al più, si versa in un sospetto o anche in un indizio di una certa consistenza circa la presenza del Narducci nella zona di Firenze e di San Casciano; ma certamente quel soggetto "un po' finocchino" (per usare lo stesso gergo adoperato dal Nesi) che si accompagnava a qualcuno dei cittadini viventi all'epoca in quel paese, ma in maniera senz'altro sporadica, non è dato ravvisare in che modo sia coinvolto in detta vicenda, essendo acclarato solo che si fosse trattenuto con qualche prostituta per soddisfare i suoi appetiti sessuali e che, sotto quest'ultimo aspetto, assumeva talvolta atteggiamenti perversi (come sottolineato dalle stesse pp.ii.ff.). Non può essere certo di aiuto l'indagine tuttora pendente a Perugia, archiviata, per quel che è dato sapere, per la posizione dell'odierno imputato quale possibile mandante dell'omicidio del Narducci. Rimangono, dunque, anche per tale

salvo che la legge disponga altrimenti". Su un piano più strettamente operativo il raccordo tra libero convincimento del giudice e obbligo di motivazione si traduce, da un lato nella enunciazione delle risultanze processuali e cioè nel risultato conseguito all'espletamento dei vari mezzi di prova, e, dall'altro, nella indicazione dei criteri di valutazione utilizzati per vagliare quelle risultanze processuali. I criteri di valutazione non sono altro che le "massime di esperienza" che possono essere definite quali regole mentali universalmente adottate in quanto suggerite dalla esperienza comune (l'id quod plerumque accidit), regole che sono espressione di un certo ordine di successione fenomenica in base al quale data una certa azione si può formulare un giudizio di probabilità su quella che l'ha preceduta e sulle altre che la seguiranno.

In particolare la S.C.⁹⁷ aveva stabilito che, sebbene l'art. 192 c.p.p. non ne faccia esplicita menzione, ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere caratterizzata dal requisito della **certezza**, che postula la verifica processuale circa la reale sussistenza della circostanza stessa, in quanto non potrebbe essere consentito fondare la prova critica su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito inammissibilmente valorizzando il mero sospetto o la personale congettura.

Facendo piena applicazione di detti consolidati principi fissati nel tempo dalla S.C. si passerà ora alla analisi concreta relativamente alla sussistenza o meno di prove o, quantomeno, di indizi gravi, precisi e concordanti nei confronti dell'odierno imputato.

CONCLUSIONI.-

Occorre innanzitutto evidenziare come la prospettazione accusatoria cada in una serie di sillogismi che mancano di una base logica e, soprattutto, che non presentano alcun significativo riscontro oggettivo, ognuno di loro essendo risultato non provato da quello presupposto o successivo. Si prendano, ad esempio le dichiarazioni rese dalla Pellicchia, laddove ha riferito di "festini" in cui collocava sia pur non in pieno (avendo parlato solo di due o tre incontri sessuali) il Narducci.

Il primo sillogismo è che, siccome l'organizzazione di queste riunioni era della Giovagnoli (ma anche tale assunto non risulta affatto provato) e la sede era San Casciano, doveva ritenersi ben plausibile dedurre che il coordinatore-trait d'union fosse il Calamandrei, in quanto cliente "storico" della Giovagnoli.

⁹⁷ con sent. n. 4556 del 7.1.94

essere pronunciata sentenza di condanna solo "al di là di ogni ragionevole dubbio", che nel caso di specie certamente quest'ultima soglia non appare non solo superata ma nemmeno sfiorata: i sillogismi sostenuti dalla Pubblica Accusa non solo non si sono tradotti in indizi gravi, precisi e concordanti ma sono risultati solo ipotesi, inizialmente anche plausibili, ma non collegate le une alle altre da riscontri di una qualche oggettività. L'unica, vera ombra è rappresentata, come già evidenziato supra, dalla vicenda "Narducci", la quale se avesse portato nell'indagine condotta dalla Procura perugina a qualche risultato concreto, essendosi svolta una serrata istruttoria, poteva avere una qualche ripercussione anche nella presente vicenda, alla luce della pervicace negazione di qualsiasi conoscenza o rapporto con il medico da parte dell'odierno imputato. Ma così non è stato e, dunque, anche sotto tale profilo si rimane ben al di sotto di una seria soglia indiziaria.

Deve, infine, riportarsi la giurisprudenza della S.C. relativamente al concetto di prova insufficiente o contraddittoria: si ha insufficienza della prova quando essa non assume quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare l'affermazione di responsabilità: si ha contraddittorietà quando sussiste l'equivalenza delle prove di reità con quelle di innocenza⁹⁸. Si è, comunque, precisato che detto giudizio di bilanciamento, pur potendo riguardare solo una parte delle circostanze sulle quali si manifesta il dubbio, implica una valutazione approfondita ed articolata degli elementi che hanno originato il dubbio stesso, sì da escludere una loro interpretazione contraria alla tesi prospettata dalla difesa⁹⁹. In prospettiva sovranazionale la CEDU ha evidenziato lo stridente contrasto con l'art. 6, par. 2 CEDU della sentenza di condanna che si basi esclusivamente su elementi probatori idonei non già a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, ma più semplicemente a far "presumere" la colpevolezza dell'imputato, determinando una situazione siffatta un'indebita inversione dell'onere della prova, in conflitto con la presunzione di innocenza¹⁰⁰.

Nel caso di specie, a conclusione della doverosa e rigida analisi dell'intero castello accusatorio, versandosi nell'ambito del giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato ex art. 438 e seg. C.p.p., deve ritenersi che non sia emersa la prova consistente ed efficace tale da poter fondare l'affermazione della responsabilità del prevenuto in ordine ai reati a lui ascritti.

⁹⁸ (così S.C. sez. VI, 14.3.1997, Calabrò, in CP, 1998, 2421)

⁹⁹ (così S.C. sez. 1°, 27.10.1994, Marino, in FI, 1996, III, 307)

¹⁰⁰ (cfr. C. Eur. 20.3.2001, Telfner c. Austria, in LP, 2001, 1101)

Si impone, dunque, la pronuncia di una sentenza con formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", che, oltre ad implicare l'esclusione della condotta, dell'evento o del nesso di causalità o, comunque, il dubbio su tali elementi, prevede, come nel caso di specie, l'assenza o l'insufficienza della prova circa il presupposto del reato.

Si ritiene di dover liquidare a favore del difensore della costituita parte civile Kristensen Winnie la somma di € 2.404,00 oltre ad € 12,40 per le documentate spese e ad IVA e CAP se dovuti, come da separata ordinanza letta in udienza.-

P.Q.M.

v. dispositivo allegato.

Firenze, 21.5/22.12.2008

IL G.U.P.

DOTT. SILVIO DE LUCA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22.12.2008

IL CANCELLIERE

J. Barolieri
Jeli

N. 1277/03 N.P.
N. 613/04 GIP



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, all'esito delle udienze svoltesi nelle forme del rito abbreviato ex art. 438 e seg. c.p.p.;

Visto l'art. 530.2 c.p.p. ;

assolve CALAMANDREI FRANCESCO in ordine a tutti i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Liquida a favore del difensore della costituita parte civile KRISTENSEN WINNIE, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato, la somma di € 2.404,00 oltre ad € 12.40 di spese e ad IVA e CAP, se dovuti, come da allegata ordinanza.

Visto l'art. 544.3 c.p.p. fissa il termine di gg. 90 per la redazione della motivazione della sentenza.-

Così deciso in Firenze il giorno 21.5.2008.

Il G.I.P.
Dott. Silvio De Luca

Letta in udienza
Fi 21/5/2008
Uff. Canc. P.S.
S. Barbieri

WWW.MOSTROSO.IT

INDICE

- 1) **PREMESSA GENERALE - I reati contestati a Francesco CALAMANDREI: i quattro duplici omicidi commessi tra il 1982 ed il 1985.** Pagg.7/9
- 2) **SUL CONTENUTO DEI CAPI D'IMPUTAZIONE.** Pagg. 9/12
- 3) **Le complesse indagini sui delitti attribuiti al c.d. Mostro di Firenze, sfociate in 3 fasi che hanno dato luogo a 3 processi.** Pagg. 13/15
- A) **L'AUTORE UNICO.** Pagg. 15/17
- B) **PIU' ESECUTORI MATERIALI - Pacciani, Vanni, Lotti: "I cd. compagni di merende"** Pagg.17/18
- C) **IL MANDANTE - presunte complicità di maggiore spessore.** Pagg. 18/19
- 4) **Mario VANNI, il postino complice di PACCIANI.** Pagg. 19/20
- 5) **La casa di Salvatore INDOVINO sita a S. Casciano, in Via di Faltignano. La presenza in quel luogo delle prostitute Maria Antonietta SPERDUTO, Gabriella GHIRIBELLI, Filippa NICOLETTI e dei cd. "compagni di merende".** Pagg. 20/23
- 6) **La necessità di una TERZA INDAGINE. Il mandante. L'indagine sul farmacista Francesco CALAMANDREI.** Pagg. 23/25
- 7) **Il "dottore" che pagava per ricevere i feticci femminili dei delitti. Le dichiarazioni rese da Lotti Giancarlo.** Pagg. 25/28
- 8) **Le dichiarazioni di MARIO VANNI sentito come teste assistito. Le frequentazioni comuni con il CALAMANDREI. La chiamata di correo. Il "nero ULISSE".** Pagg. 28/35
- 9) **LA ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEL VANNI.**

Pagg. 35/69

10) I riscontri alla chiamata di correo di Vanni: il nero "ULISSE".

Pagg. 69/72

11) Il "nero Ulisse" ed il tedesco che, secondo l'assunto accusatorio, vivevano in una dependance di Villa La Sfacciata.

Pagg. 69/72

12) Le due case dei "cosiddetti festini". La casa dei "contadini" a Via di Faltignano e la dependance della Villa La Sfacciata a Giogoli frequentata dai cd. "mandanti gaudenti".

Pagg. 72/99

13) Il gruppo delle cosiddette persone "per bene" indicato dalla GHIRIBELLI.

Pagg. 99/107

14) Le dichiarazioni dell'avvo. P. Fioravanti.

Pagg. 107/111

15) La magia, i diavoli, il mondo dell'occulto come contesto delle perversioni sessuali di alcune delle persone individuate nel corso delle indagini.

Pagg. 111/113

16) La dependance all'interno della villa "La Sfacciata" e la sua frequentazione.

Pagg. 113/119

17) La articolata testimonianza di CIULLI MARIELLA, già moglie dell'imputato.

Pagg. 119/172

18) Le convergenze investigative con le indagini della Procura di Perugia: Il Dottor Francesco NARDUCCI.

Pagg. 172/201

19) SUI CONCETTI DI PROVE, INDIZI E SOSPETTI O CONGETTURE.

Pagg. 201/205

20) CONCLUSIONI.

Pagg. 205/210